

Esecuzione esattoriale

ALLA CONSULTA L'OPPOSIZIONE DI TERZO AL PIGNORAMENTO DI BENI MOBILI

Leda Rita Corrado, Cultore di Diritto Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza di Torino

Il Giudice delle leggi ha vagliato le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63, d.p.r. n. 602/1973, nella parte in cui prevede che l'opposizione possa essere proposta solo in forza di atto pubblico, scrittura privata autenticata, o sentenza passata in giudicato, anteriore all'anno a cui si riferisce l'imposta iscritta a ruolo.

La norma oggetto del vaglio costituzionale, rubricata "Astensione dal pignoramento", dispone che: "L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno".

A parere del giudice a quo, siffatta disciplina, se interpretata nel senso che il terzo possa opporre all'esecutante il proprio diritto di proprietà sui beni pignorati alla duplice condizione che il diritto risulti da determinati atti e che sia anteriore all'anno cui si riferisce il credito iscritto a ruolo, violerebbe:

- l'art. 3 Cost., perché comporterebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto al regime dell'esecuzione forzata ordinaria, disciplinato dall'art. 621 c.p.c., il quale non prevede tali limitazioni probatorie;
- l'art. 24 Cost., perché limiterebbe ingiustificatamente il diritto di difesa;
- l'art. 42 Cost., perché darebbe vita "ad una sorta di espropriazione senza indennizzo".

La Corte Costituzionale dichiara la manifesta infondatezza delle questioni, richiamando alcuni precedenti relativi all'art. 65, d.p.r. n. 602 del 1973, che, nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 16, d.lgs. n. 46 del 1999, era sostanzialmente corrispondente alla norma censurata:

- per quanto riguarda la violazione degli artt. 3 (in relazione all'art. 621 c.p.c.) e 24 Cost.: Corte Cost., 30 dicembre 1998, 351, in Corr. trib., 1999, 887, con nota di F. Graziano, Solo la prova documentale della titolarità dei beni limita l'esproprio mobiliare, e in GT – Riv. giur. trib., 1999, 842, con nota di M. Giorgetti, La legittimità delle limitazioni probatorie nell'opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale;

- per quanto riguarda la violazione degli artt. 24 e 42 Cost.: Corte Cost., 2 novembre 2000 (ord.), n.455, in Dir. prat. trib., 2001, II, 162.